



Quanto previsto nel presente Ordine è conforme alla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente Ordine.

ART. 1 - SCOPO DELLA FORNITURA

=====
Interventi di retrofit sistema di controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico presso il sito di Anagni (FR) dalle caratteristiche tecniche, costruttive, prestazioni e configurazione finale come rilevabile dalla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente ordine, documentazione che anche se qui non viene ritrascritta integralmente è comunque intesa parte integrante ed inscindibile del presente ordine.

ART.2 - PREZZO COMPLESSIVO "CHIAVI IN MANO"

=====
Per la realizzazione di tutte le opere descritte nel presente CONTRATTO, in conformità alla documentazione di seguito richiamata, eseguite a regola d'arte, con prestazione di manodopera specializzata e compreso qualsiasi onere e spesa connessa, Vi sarà riconosciuta la cifra forfettaria di **Euro (tbd)**

Fatto salvo quanto espressamente enunciato nel presente CONTRATTO, è inteso che il prezzo esposto comprende il costo dei materiali, della manodopera, delle attrezzature di cantiere e quant'altro occorra per la realizzazione dell'opera.

Tale prezzo è fisso ed invariabile fino al termine contrattuale dei lavori, quindi non suscettibile di revisione in caso di variazioni dei prezzi dei materiali e del costo della manodopera che si verifichino durante il periodo contrattuale e ciò perché così espressamente pattuito, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1664, 1^a COMMA del Codice Civile.

ART.3 - SOSPENSIONE IVA

=====
Leonardo S.p.a. rientra tra le società soggette all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a norma dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge in data 15 giugno 2017. Pertanto, per effetto dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dal citato D.L. n. 50/2017, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili ad IVA fatturate nei confronti di Leonardo S.p.a. sono soggette al meccanismo dello split payment.

Rimangono escluse dal regime dello split payment e soggette alle ordinarie regole di fatturazione le operazioni che non danno luogo all'addebito dell'IVA (es. operazioni non imponibili, esenti e non soggette). In particolare Leonardo S.p.a. si qualifica come esportatore abituale e può acquistare ed importare in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) D.P.R. n. 633/1972, nel 2017, beni e servizi nei limiti del c.d. "plafond" maturato. Pertanto i fornitori che ricevono la dichiarazione di intento emessa da Leonardo S.p.a. devono fatturare in regime di non imponibilità IVA ex. Art. 8 comma 2, lettera c) D.P.R. n. 633/1972 le operazioni rese nei confronti della stessa, fino a concorrenza del valore indicato nella dichiarazione in parola.

ART.4 - RESA, TRASPORTI E IMBALLI

=====
Tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine deve essere consegnato presso lo stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE.

Il trasporto di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine è a totale cura e carico del FORNITORE.

Lo scarico dai mezzi di trasporto e il posizionamento all'interno dei reparti della COMMITTENTE di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine è a totale cura e carico del FORNITORE.

L'imballo di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente CONTRATTO è incluso nel prezzo e sarà realizzato in modo da assicurare il trasporto della Fornitura senza alcun danneggiamento sino allo stabilimento di destinazione della COMMITTENTE.



Le attività e gli oneri relativi allo smaltimento degli imballi saranno a carico e cura dell'APPALTATORE.

ART.5 - CONSEGNA CONTRATTUALE

La Data di Consegna Contrattuale **DAP LHD Anagni (FR)** è concordata essere entro la settimana **(tbd)** come indicato nel presente CONTRATTO.

Tale data è intesa come data entro la quale la Fornitura dovrà essere pronta per la spedizione presso lo stabilimento della COMMITTENTE.

Dopo tale data inizieranno i lavori di installazione e messa in servizio presso lo stabilimento della COMMITTENTE.

Tale data costituirà inoltre il riferimento per l'applicazione dell'eventuale penale per ritardata consegna.

È inteso che un anticipo della consegna, rispetto alla Data di Consegna Contrattuale, sarà gradita dalla COMMITTENTE.

La data entro la quale, gli impianti, funzionanti e collaudati in produzione, è concordata inderogabilmente essere entro la metà del mese di **(tbd)** a condizione che non intervengano interruzioni nel corso della normale realizzazione delle opere, dovute a cause non imputabili al FORNITORE o richieste specifiche da parte della COMMITTENTE che comportino un allungamento dei tempi di realizzazione.

ART.6 - PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

Nel caso in cui il FORNITORE non rispetti la Data di Consegna Contrattuale, trascorsa una franchigia di 14 (quattordici) giorni calendariali dalla predetta data, si applicherà una penale pari allo 1% (unopercento) del valore complessivo della Fornitura per ogni ulteriore settimana di ritardo, sino ad un massimo del 5% (cinquepercento).

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione ed i relativi pagamenti avverranno secondo il seguente piano: **(tbd)**

In caso di anticipo, la percentuale concordata dell'importo complessivo dell'Ordine verrà fatturato dal Fornitore congiuntamente alla presentazione della Conferma d'Ordine e di una fideiussione bancaria, di importo pari alla fattura e da mantenere in vita per due (2) mesi oltre la data di consegna della Fornitura presso lo stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE.

Il pagamento sarà regolato a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese con bonifico bancario.

Congiuntamente alla emissione della fattura di saldo, il Fornitore emetterà a beneficio della COMMITTENTE una Fideiussione Bancaria, per un importo pari al 10% (diecipercento) del valore complessivo dell'Ordine, che sarà da mantenere in vita per i primi 12 (dodici) mesi del periodo di validità della garanzia generale.

Il pagamento della fattura di saldo sarà regolato a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese con bonifico bancario.

Nota:

La suddetta Fideiussione Bancaria sarà rimborsata alla COMMITTENTE a prima domanda, e senza opporre eccezioni o contestazioni di sorta, contro semplice richiesta scritta nella quale si affermi, senza necessità di alcuna prova, che il FORNITORE non ha correttamente e/o puntualmente adempiuto ad una o più delle sue obbligazioni contrattuali.

**

Qualora il collaudo di accettazione non potesse avvenire, per cause non imputabili al FORNITORE, entro 90 (novanta) giorni dalla data di impianto pronto per l'effettuazione del collaudo stesso, è inteso che il



pagamento contrattuale verrà comunque effettuato entro il termine sopraccitato, fermo restando l'impegno del fornitore ad effettuare il collaudo di accettazione finale così come previsto dal presente Ordine.

ART.8 - CERTIFICAZIONI, CONFORMITA' E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

=====
Per quanto concerne certificazioni, conformità e documentazione a corredo, si farà riferimento alla Normativa Macchine, all'Allegato V del D. Lgs 81/08, a tutte le leggi/norme vigenti in materia ed a quanto richiesto dalla COMMITTENTE nella propria documentazione contrattuale. La FORNITURA sarà comprensiva di manualistica di uso e manutenzione.

ART.9 - INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E TRAINING

=====
Le operazioni di installazione, messa in funzione e training di quanto oggetto di Fornitura del presente Ordine, saranno effettuate da tecnici specializzati dell'APPALTATORE presso lo stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale dell'APPALTATORE, che interverrà presso lo stabilimento della COMMITTENTE per l'espletamento delle attività tutte di cui sopra saranno a totale cura e spese dell'APPALTATORE.

ART.10 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE FINALE

=====
La COMMITTENTE si riserva di accettare la FORNITURA oggetto del presente CONTRATTO dopo che, effettuati i collaudi presso la propria sede di Anagni (FR) e che questi abbiano avuto esito positivo, si sia proceduto alla stesura e firma congiunta del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale della FORNITURA.

I collaudi, effettuati da tecnici della COMMITTENTE congiuntamente a tecnici dell'APPALTATORE, dovranno essere condotti per la verifica dei requisiti progettuali e prestazionali della FORNITURA in conformità a quanto richiesto dalla COMMITTENTE nella propria documentazione contrattuale e secondo le normative vigenti in materia.

Qualora, in sede di collaudo, vengano riscontrati difetti e/o manchevolezze, l'APPALTATORE è tenuto ad eliminarli tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, preventivamente concordato con la COMMITTENTE.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale dell'APPALTATORE, che interverrà presso lo stabilimento della COMMITTENTE per l'espletamento delle attività di cui sopra, saranno a totale cura e spese dell'APPALTATORE.

ART.11 - GARANZIE

=====
Il periodo di garanzia decorre dalla data del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale delle opere commissionate ed avrà una durata non inferiore ai 12 (dodici) mesi e comunque secondo quanto stabilito dalle specifiche dei prodotti e dalle leggi e normative applicabili a quanto forma oggetto della presente CONTRATTO.

Tale garanzia è inclusiva della mano d'opera necessaria.

Gli interventi in garanzia dovranno essere tempestivi o comunque non oltre un termine ragionevole e preventivamente concordato con la COMMITTENTE.

Sono escluse dalla garanzia i componenti minori considerabili consumabili a ragione dell'uso

ART.12 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

- =====
1) Il presente CONTRATTO;
2) Allegato B - Capitolato Tecnico;



- 3) Allegato C - Politica integrata salute sicurezza e ambiente;
- 4) Allegato D - Griglia di selezione/elementi di valutazione;
- 5) Allegato E – Capitolato d’Oneri rev.11;
- 6) Allegato F - Informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile
- 7) Vostra offerta Nr.

ART.13 - PREVALENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

=====

In caso di discordanza tra i documenti prevarrà, ad eccezione di quanto dovesse attenersi ad aspetti di sicurezza, nell'ordine:

- Il testo del presente CONTRATTO
- Le disposizioni di legge
- La documentazione della COMMITTENTE
- La normativa specifica
- La documentazione tecnico economica dell'APPALTATORE.

Nell'ambito, invece, delle problematiche connesse alla sicurezza, prevarrà - sempre tra le norme - anche se non esplicitamente sopra citate, la più severa applicabile.

Deroghe a quanto sopra stabilito andranno concordate tra le PARTI e dalla COMMITTENTE rese ufficiali attraverso la firma di un'apposita nota che dovrà essere allegata al protocollo di collaudo.

ART.14 - FORZA MAGGIORE

=====

In caso si verificano eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità delle Parti di eseguire il CONTRATTO, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l'adempimento del CONTRATTO, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o reso eccessivamente gravoso da tali eventi, sarà tenuta indenne dalla responsabilità per il ritardo o per l'inadempimento. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all'altra il verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dal suo venire in essere. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni di adempiere al presente CONTRATTO: è comunque inteso e concordato che tutti i termini qui previsti saranno automaticamente estesi per un periodo uguale a quello di durata dell'evento di forza maggiore.

Per il caso invece che l'evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, e le Parti non concordino sulla conseguente necessaria modifica dei termini del presente CONTRATTO, ciascuna di esse avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO stesso dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

La mancanza di materie prime, così come lo sciopero (salvo il caso di scioperi generali a livello nazionale) e/o l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte di sub-appaltatori, dovuti a qualsivoglia causa, non saranno considerati eventi di forza maggiore ai termini del presente CONTRATTO.

ART.15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

=====

La COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il presente CONTRATTO nel caso in cui si verificano le seguenti ipotesi:

- l'APPALTATORE ritardi la consegna dei lavori (che si considererà effettuata solo alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione) di più di 10 (dieci) intere settimane, rispetto alla data di Fine Lavori.
- In caso di gravi inadempienze da parte dell'APPALTATORE in termini di qualità e non conformità del lavoro, qualora tali inadempienze non siano sanate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la COMMITTENTE ha contestato l'inadempienza.
- Inosservanza da parte dell'APPALTATORE delle leggi e disposizioni che regolano gli aspetti inerenti la



tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai D.Lgs. N.81/08 e successive modificazioni.

- Inosservanza da parte dell'APPALTATORE di uno o più obblighi previsti dal Capitolato d'Oneri citato nel presente Contratto.

- Cause di forza maggiore di cui alla clausola del presente CONTRATTO e che si prolungano per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.

- In caso di fallimento, concordato, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale dell'APPALTATORE.

- In caso di cessazione dell'attività della società dell'APPALTATORE.

- In caso di significativi cambiamenti nel controllo della società dell'APPALTATORE tali da pregiudicare la Sua affidabilità.

- Gli elementi considerati dal COMMITTENTE per la qualifica dell'APPALTATORE siano variati, nel corso della validità temporale del CONTRATTO, in una condizione di stato non conforme alle procedure di "qualifica fornitori" del COMMITTENTE.

Nel caso in cui si dovesse verificare uno degli eventi sopra menzionati la COMMITTENTE avrà diritto a dichiarare l'immediata risoluzione del presente CONTRATTO a mezzo lettera raccomandata A/R che avrà effetto al ricevimento della stessa.

In caso di risoluzione, l'APPALTATORE dovrà restituire alla COMMITTENTE, tutte le somme di denaro ricevute dalla Committente in relazione alla parte risolta e non eseguita del Contratto.

L'APPALTATORE avrà diritto al pagamento del lavoro già eseguito nella misura in cui sarà accettato dalla COMMITTENTE.

Nel caso in cui il presente CONTRATTO sia risolto per inadempimento dell'APPALTATORE, in aggiunta al pagamento di eventuali penali di cui alla Clausola "PENALE PER RITARDATA CONSEGNA", la COMMITTENTE avrà diritto al risarcimento di tutti i danni diretti dovuti all'inadempienza dell'APPALTATORE.

Con la risoluzione del Contratto, la COMMITTENTE avrà il diritto di produrre in proprio o far produrre da terzi i materiali e le opere oggetto del Contratto, utilizzando le attrezzature, i materiali, i componenti già pagati e giacenti presso il magazzino dell'APPALTATORE.

ART.16 - RECESSO UNILATERALE

=====

La COMMITTENTE ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente CONTRATTO comunicando la propria decisione all'APPALTATORE a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del recesso.

Alla ricezione della comunicazione l'APPALTATORE darà immediatamente istruzioni ai propri Subfornitori di sospendere a loro volta ogni attività connessa all'esecuzione del CONTRATTO.

In caso di recesso da parte della COMMITTENTE dal presente CONTRATTO, l'APPALTATORE avrà il diritto a ricevere in aggiunta alla quota di prezzo relativa alle opere già completate, un corrispettivo per il recesso che sarà determinato in base ai soli costi effettivamente sopportati dall'APPALTATORE (e che siano di volta in volta approvati dalla COMMITTENTE) per materiali e manodopera che non sarà completata in conseguenza dell'intimato recesso (ciò in ogni caso con esclusione di quei costi relativi a manodopera e materiali, che siano già stati pagati dalla COMMITTENTE, o che comunque possano essere utilizzati dall'APPALTATORE per altre forniture).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i costi da rifondere all'APPALTATORE saranno determinati con riferimento alla data di recesso della COMMITTENTE dal CONTRATTO, previa deduzione di tutti gli importi pagati dalla COMMITTENTE all'APPALTATORE in precedenza e di qualsiasi utile o beneficio che l'APPALTATORE possa trarre dalla cessione o comunque dall'utilizzo di materiali e/o manodopera relativi alla parte residua della fornitura. Resta inteso e concordato che l'APPALTATORE metterà in atto ogni precauzione diretta a ridurre, per quanto possibile, il corrispettivo per il recesso spettante all'APPALTATORE anche con specifico riguardo alle lavorazioni in corso presso i Subfornitori.

Per il CONTRATTO concluso in conformità della presente clausola, l'APPALTATORE non avrà comunque il diritto di richiedere ulteriori pagamenti oltre a quelli sopra specificati.

ART.17 - TRASFERIMENTO DELLA FORNITURA



=====

Nel caso di risoluzione o recesso dal presente CONTRATTO o scadenza naturale dello stesso, l'APPALTATORE si obbliga a fornire alla COMMITTENTE l'assistenza necessaria a garantire il corretto trasferimento della Fornitura ad un altro APPALTATORE o alla COMMITTENTE stessa, per un periodo temporale comunque non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data ufficiale di tali eventi. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di risoluzione/recesso o scadenza contrattuale, la COMMITTENTE potrà richiedere al Fornitore di fornire l'assistenza per il trasferimento. Alla data di chiusura del presente CONTRATTO (risoluzione/recesso/scadenza naturale), cesseranno tutte le obbligazioni tra le PARTI. Pertanto, gli eventuali servizi di assistenza per il trasferimento richiesti nei successivi giorni della succitata scadenza, diverranno oggetto di un'offerta da parte dell'APPALTATORE e successivo accordo tra le parti.

ART.18 - CONOSCENZA AREE DEI SERVIZI E VALUTAZIONI DEI COSTI

=====

L'APPALTATORE dichiara espressamente di aver provveduto, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO, a far verificare dal proprio personale qualificato, la situazione preesistente e la fattibilità delle attività concordate e di essere quindi in grado di assicurare la fornitura di questo CONTRATTO. L'APPALTATORE dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi previsti in CONTRATTO tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale, logistico, quelli con riferimento agli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro (non soggetti a ribasso), oltre a quelli connessi con la viabilità, le comunicazioni, le possibilità di mercato esistenti. Per quanto concerne i rifiuti generati durante le attività oggetto del presente CONTRATTO l'APPALTATORE dovrà provvedere allo smaltimento degli stessi a suo cura e spese. L'APPALTATORE si impegna a completare la fornitura secondo le condizioni previste in CONTRATTO, senza reclamare dal COMMITTENTE indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nel CONTRATTO stesso; l'APPALTATORE resta il solo e completo responsabile in caso di errori di valutazione.

ART.19 - NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE

=====

La Fornitura oggetto del presente Ordine dovrà essere eseguita in osservanza a tutte le norme di Salute e Sicurezza del Lavoro previste dalle vigenti disposizioni di legge e negli allegati al presente Ordine, a tutte le misure di prevenzione e protezione/norme contenute all'interno del modulo "D.U.V.R.I." oltre che a tutte le leggi, regolamenti, norme, indicazioni di tutela dell'ambiente previste dalla normativa vigente e dal SGA del COMMITTENTE. L'APPALTATORE s'impegna a far osservare al proprio personale, tutte le norme di sicurezza, i regolamenti e le vigenti disposizioni di legge, nonché tutte le eventuali disposizioni impartite dal COMMITTENTE. L'APPALTATORE è obbligato ad attenersi al Capitolato d'Oneri già nelle mani delle Parti. L'APPALTATORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze dovute all'applicazione del codice civile e penale secondo la Legge Italiana che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, manlevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi. L'APPALTATORE è altresì tenuto a compilare il modulo "D.U.V.R.I.". Detto modulo dovrà essere redatto e controfirmato dall'APPALTATORE prima dell'inizio della Fornitura richiesta in Ordine dal COMMITTENTE. La redazione del modulo "D.U.V.R.I.", allegato al presente Ordine, dovrà essere effettuata dal Referente dell'APPALTATORE, dal Referente del Contratto del COMMITTENTE e dal RSPD del COMMITTENTE, nel rispetto del D. Lgs. N. 81/08 e successive modificazioni. Con tale compilazione l'APPALTATORE prende conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è chiamato a operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività da espletare, nonché ai rischi dovuti alle possibili interferenze. L'APPALTATORE non potrà permettere l'accesso presso gli impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici a personale non preventivamente autorizzato dal COMMITTENTE. Durante la presenza del personale del APPALTATORE presso impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici, al APPALTATORE è fatto divieto di iniziare lavori potenzialmente pericolosi o di usare attrezzature che potrebbero causare danni agli impianti e attrezzature ivi esistenti o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei luoghi o essere causa di incidenti e/o infortuni, senza la preventiva autorizzazione da parte del



Referente del Contratto tramite il rilascio di specifici "Permessi di lavoro", come da Capitolato d'Oneri. In caso di attività in "area Seveso", sarà necessaria la qualifica delle imprese da parte dell'ufficio Health Safety and Environment.

Per ragioni di sicurezza, il COMMITTENTE avrà il diritto di controllare tutti i veicoli del Fornitore, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di accesso allo Stabilimento del COMMITTENTE stesso.

L'inosservanza e il mancato adempimento alle norme di tutela dell'ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro e/o la non osservanza delle istruzioni fornite e/o l'uso non corretto dei "Permessi di lavoro", costituirà grave inadempienza e potrà dar luogo alla risoluzione immediata dell'Ordine, ferme restando a carico dell'APPALTATORE tutte le responsabilità a lui derivanti a norme di legge, per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione della Fornitura o in conseguenza della stessa.

Qualora nelle aree di svolgimento della Fornitura operassero per il COMMITTENTE altre Imprese, l'APPALTATORE dovrà adeguare, previo accordo tra le Parti, la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli o da non provocare inconvenienti alle attività di tali imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti in modo sinergico.

Qualora l'APPALTATORE non adottasse un comportamento adeguato, il COMMITTENTE avrà il diritto di sospendere la Fornitura a danno dello stesso e di addebitargli tutte le maggiori spese originarie da tale fatto. L'APPALTATORE dovrà adeguare le proprie attività in modo tale da garantire il rispetto di politiche, obiettivi, metodologie operative e quant'altro previsto dal SGA realizzata con l'Environmental Manager dello stabilimento, e dal SGSS adottati dal COMMITTENTE.

Ogni incidente (sia con riferimento alla Salute e Sicurezza del Lavoro che alla tutela dell'ambiente) e/o infortunio che ha coinvolto personale e/o mezzi e attrezzature delle Parti, dovrà essere comunicato immediatamente, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, anche al COMMITTENTE e in particolare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (con riferimento agli incidenti che hanno un impatto sulla Salute e Sicurezza del Lavoro) e all'Environmental Manager (con riferimento agli incidenti che hanno un impatto sull'ambiente).

ART.20 - ACCESSO AGLI STABILIMENTI

L'APPALTATORE concorda nel garantire che il proprio personale si attenga alle norme contenute nell'articolo relativo all'accesso negli stabilimenti del COMMITTENTE.

Il personale dell'APPALTATORE dovrà attenersi:

- alle condizioni relative alla sicurezza nazionale ed alle istruzioni relative alla Sicurezza interna, vigenti presso lo stabilimento del COMMITTENTE;
- alle istruzioni antincendio e di sicurezza ed alle relative disposizioni aziendali, regolamenti, direttive, etc. vigenti presso lo stabilimento del COMMITTENTE.

Il personale dell'APPALTATORE ha accesso e si intrattiene nello stabilimento del COMMITTENTE unicamente a rischio dell'APPALTATORE eccetto nei casi di negligenza della parte titolare dello stabilimento del COMMITTENTE o di qualunque dei suoi dipendenti.

Né l'APPALTATORE, né il proprio personale dipendente potrà avanzare alcun reclamo contro il COMMITTENTE e/o alcuno dei suoi dipendenti o ex dipendenti, relativamente a spese, danni, perdite lesioni di qualsiasi tipo che possono aver sostenuto o patito presso lo stabilimento del COMMITTENTE e che non traggono origine da negligenza della Parte titolare dello stabilimento del COMMITTENTE o di uno dei suoi dipendenti.

Né l'APPALTATORE, né alcuno del proprio personale potrà usare presso lo stabilimento del COMMITTENTE alcuna attrezzatura, materiale, veicolo o altri beni di qualsiasi tipo che siano di appartenenza del COMMITTENTE visitata senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

Nel caso in cui nell'utilizzare i predetti beni gli stessi venissero danneggiati, l'APPALTATORE indennizzerà il COMMITTENTE dei danni conseguenti all'uso impropri dei beni di cui sopra.

Quanto citato ai punti precedenti si applica integralmente anche nel caso di introduzione nello stabilimento del COMMITTENTE di equipaggiamenti, materiali veicoli ed altro di proprietà dell'APPALTATORE fornitore o di suoi dipendenti.

Il COMMITTENTE avrà il diritto di controllare tutti i veicoli per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di



accesso allo stabilimento.

Le PARTI concordano di indennizzarsi reciprocamente tutte le spese, danni, perdite lesioni e di ogni tipo che si ripercuotono sulla PARTE lesa e che non si sarebbero verificati o non si sarebbero ripercossi sulla PARTE lesa se l'altra PARTE o il suo Personale si fossero attenuti alle norme contenute nel presente articolo.

ART.21 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

=====

- L'APPALTATORE s'impegna ad eseguire i SERVIZI oggetto del presente CONTRATTO, assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti del COMMITTENTE, sia delle Pubbliche Autorità, sia dei TERZI, mantenendo indenne il COMMITTENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione dei SERVIZI stessi.

- L'APPALTATORE s'impegna a malleverare, in caso di proprio dolo e/o colpa, il COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da attività non conformi alle norme di legge.

- L'APPALTATORE si obbliga a comunicare immediatamente al COMMITTENTE, eventi, quali: incidenti, danni a cose e/o persone, che dovessero verificarsi durante l'espletamento dei SERVIZI oggetto del CONTRATTO.

- In caso di infortuni o danni subiti dal personale dell'APPALTATORE, presso i siti e/o uffici del COMMITTENTE, o da questo arrecati a TERZI o cose di TERZI, ivi compreso il COMMITTENTE ed i suoi dipendenti, saranno a carico dell'APPALTATORE le indennità a favore di ogni avente diritto, dichiarando sin d'ora di ritenere il COMMITTENTE sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa e danno al riguardo, sempre che il danno non sia imputabile a fatto e colpa del COMMITTENTE sia a titolo attivo che omissivo.

- Nessuna delle PARTI sarà responsabile l'una verso l'altra per danni indiretti o conseguenti, emergenti, derivanti e/o in ogni modo connessi con il CONTRATTO, incluse, senza limitazione alcuna, le perdite di profitto e le interruzioni di affari indipendenti dalla causa di tali danni. I massimali di garanzia e/o valori assicurati, contemplati dalle polizze sottoscritte dalle PARTI, non saranno in ogni modo intesi come limitazione delle rispettive responsabilità contrattualmente assunte.

ART.22 - ASSICURAZIONI

=====

Ferme restando le responsabilità a carico dell'APPALTATORE esposte, l'APPALTATORE avrà l'obbligo di stipulare e mantenere valide le seguenti polizze assicurative durante l'esecuzione dei SERVIZI, da contrarsi con una primaria compagnia assicurativa, di gradimento del COMMITTENTE:

- Polizza Responsabilità Civile TERZI e Operai" per lesioni personali e/o morte del proprio personale dipendente, del personale dei SUBAPPALTATORI e di quello impiegato durante l'esecuzione dei SERVIZI, secondo le disposizioni di legge vigenti ed in relazione ai luoghi ed alla particolarità dei SERVIZI stessi.

- Assicurazione RC Professionale valore minimo massimale polizza Euro 2.500.000= (duemilionicinquecentomila/00).

- Polizza RCT (Responsabilità Civile verso TERZI) per danni materiali e/o lesioni personali a cose/persone di TERZI per un massimale per evento non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). In questa polizza il COMMITTENTE e l'APPALTATORE dovranno essere considerati TERZI.

- Le polizze dell'APPALTATORE dovranno tassativamente escludere diritti di rivalsa e franchigie a carico del COMMITTENTE.

- È convenuto che eventuali danni e/o infortuni, causati dall'APPALTATORE e/o da SUBAPPALTATORI, eccedenti i massimali delle succitate polizze assicurative dell'APPALTATORE resteranno sempre a suo carico; in proposito il COMMITTENTE dovrà essere considerato indenne e manlevato da ogni onere e responsabilità e non potrà quindi essere chiamato in causa nei confronti di chiunque. Si precisa che tale condizione deve intendersi reciproca.

- Resta inteso che le succitate polizze assicurative devono essere stipulate anche da parte di tutti i SUBAPPALTATORI autorizzati dal COMMITTENTE.



- Il costo delle suddette polizze assicurative dovrà ritenersi incluso nei prezzi previsti dal CONTRATTO.
- L'APPALTATORE dovrà inviare al COMMITTENTE, prima dell'operatività contrattuale, unitamente alla conferma della accettazione del CONTRATTO, copia di tutti gli estratti di polizze assicurative sottoscritte e si assumerà in ogni modo ogni responsabilità nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti nel presente articolo. Nel caso di ritardata o di omessa stipulazione delle polizze suddette, il COMMITTENTE potrà provvedere direttamente ed avrà diritto di recuperare i costi mediante addebito all'APPALTATORE. Le polizze assicurative una volta approvate dal COMMITTENTE non potranno essere modificate senza il preventivo assenso del COMMITTENTE.

ART.23 - CONTRATTO "CHIAVI IN MANO"

Premesso che la fornitura oggetto del presente CONTRATTO, per espressa volontà delle parti, si realizza attraverso la conclusione di un Contratto di Appalto di tipo "CHIAVI IN MANO", l'APPALTATORE dichiara espressamente di aver provveduto prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO, a far verificare da proprio personale qualificato, fin nei minimi dettagli, la situazione preesistente e la fattibilità delle opere concordate e di essere quindi in grado di assumerne i relativi rischi.

ART.24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La COMMITTENTE dichiara il divieto per l'APPALTATORE di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte della fornitura del presente CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione scritta della COMMITTENTE stessa.

ART.25 - DIVIETO DI CESSIONE

Il presente CONTRATTO non è cedibile.
Si conviene espressamente che il credito derivante dal presente CONTRATTO non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

ART.26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge Italiana sarà la legge regolatrice del presente CONTRATTO. Si conviene che per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente CONTRATTO sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. Per quanto non espressamente previsto dal presente CONTRATTO saranno applicabili le norme del Codice Civile.

ART.27 - EMENDAMENTI

Il testo del presente CONTRATTO, dei suoi allegati e dei documenti richiamati, esaurisce completamente il contenuto delle Obbligazioni dell'APPALTATORE nei confronti della COMMITTENTE.
Nessuna modifica alle stesse, di alcuna natura, potrà avere effetto nei confronti della COMMITTENTE se non ufficialmente autorizzata dall'Unità Acquisti Indiretti LGS.

ART.28 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO entrerà in vigore ed avrà efficacia al momento del ricevimento da parte della COMMITTENTE dell'accettazione scritta da parte dell'APPALTATORE dei termini e delle condizioni tutte di cui al presente CONTRATTO di Fornitura.

PER ACCETTAZIONE IN TOTO DEL PRESENTE DOCUMENTO "CONDIZIONI CONTRATTUALI"

FIRMA _____

DATA _____

EVENTUALI MODIFICHE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO DEVONO ESSERE APPORTATE DI SEGUITO:
